



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 08/2016 DEL 22/03/2016

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a provvisori di uscita 2015 rivenienti da sentenze esecutive.



OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a provvisori di uscita 2015 rivenienti da sentenze esecutive.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.



Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si rappresenta, in particolare, che le due posizioni debitorie che devono essere riconosciute con la presente legge sono relative a provvisori di uscita, ovvero a somme che la Tesoreria Regionale ha provveduto ad erogare ai creditori a seguito di Ordinanze di assegnazione disposte da giudice dell'Esecuzione Mobiliare, nell'esercizio finanziario 2015.

Sotto il profilo meramente contabile, si precisa che le due posizioni sono state regolarizzate dalla Sezione Bilancio e Ragioneria giusto Atto Dirigenziale n. 81 del 30 dicembre 2015, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal punto 6.3 dell'allegato 4/2 del Dlgs.vo n. 118/2001 che, in tema di pagamenti effettuati dal Tesoriere a fronte di pignoramenti così dispone *"Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzate devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti"*.

Pertanto, si procede oggi solo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ribadendo che alla relativa regolarizzazione contabile si è già provveduto come sopra specificato.

Si riporta la relazione analitica della posizione debitoria predisposta dal competente Servizio, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1

TOTALE € 8.778,34

Generalità del creditore: Avv. Girolamo Vergine – Tesoreria Regionale – Banco di Napoli S.p.A.;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Galatina – n. 224/2013. Liquidazione somme in favore dell'avv. Girolamo Vergine per spese legali (proc. esecutiva n. 3970/14);

Importo del debito fuori bilancio: € 8.778,34 per spese legali, (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: Il contenzioso è sorto a seguito di occupazione d'urgenza di suoli di proprietà del sig. Girolamo Vergine, siti in Galatina, da parte del Prefetto di Lecce per la realizzazione dell'Ospedale Generale di Galatina. Successivamente, l'occupazione è risultata essere illegittima, ed è sorto un giudizio che, a seguito di vari rinvii ed interruzioni, dovute tra l'altro anche alla morte del sig. Girolamo Vergine, si è chiuso solo nel 2013, con la sentenza del Tribunale di Lecce n. 224/2013.

Il Giudice di primo grado ha condannato la Regione Puglia, quale successore a titolo particolare nelle posizioni debitorie/creditorie della Gestione Liquidatoria della cessata USL LE/7 al pagamento, nei confronti degli eredi del sig. Girolamo Vergine, di complessivi € 327.852,35, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dalla data dell'occupazione usurpativa, 12 gennaio 1977.

Alla sentenza, non appellata, sono seguiti precetto e pignoramento, che si sono poi incardinati in quattro diverse procedure esecutive a seguito delle intervenute successioni per rappresentazione dei figli degli eredi diretti del sig. Vergine. Due delle procedure monitorie sono state chiuse nel dicembre 2014 attraverso la liquidazione del quantum debeatur anche grazie ad una parziale rinuncia del credito da parte degli eredi. Le due residue procedure esecutive sono invece state oggetto di provvedimento di assegnazione da parte del Tribunale delle Esecuzioni Mobiliari di Lecce che si sono concluse con il pagamento delle somme pignorate da parte del Tesoriere dell'ente, Banco di Napoli S.p.A., in data 30 giugno 2015.



In ultimo, a seguito di ordinanza di assegnazione delle somme del 5 maggio 2015, il Tesoriere della Regione Puglia ha provveduto a liquidare in favore dell'avv. Girolamo Vergine le somme relative alle spese legali riconosciute per la procedura.

Il "**Provvisorio di Uscita**" in favore della Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli S.p.A. per il pagamento da questa effettuato su disposizione del Giudice dell'Esecuzione in favore dell'avv. Girolamo Vergine per complessivi € € 8.778,34 è stato contabilmente regolarizzato giusto Atto Dirigenziale n. 81 del 30 dicembre 2015 della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Si provvede pertanto al solo riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Galatina, n. 224/2013.

POSIZIONE DEBITORIA N. 2 TOTALE € 802,51

Generalità del creditore: Centro Meridionale Riabilitativo s.r.l.;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Consiglio di Stato – sezione terza – n. 2488 del 10 giugno 2011. Liquidazione spese legali in favore del Centro Meridionale Riabilitativo srl;

Importo del debito: € 802,51 per spese legali, (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: La Regione Puglia promuoveva innanzi al Consiglio di Stato azione nei confronti della società Centro Meridionale Riabilitativo srl (CMR srl) al fine di ottenere la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR Puglia – Bari – Sezione III n. 193/2011 concernente "Sospensione trattamenti domiciliari di riabilitazione per disabili".

Il Consiglio di Stato – Sezione III, con ordinanza n. 2488/2011 ha respinto l'appello e condannato la Regione alle spese di € 1500,00 oltre IVA e CPA.

La Sezione Bilancio e Ragioneria ha trasmesso alla Sezione PAOSA copia dell'atto di pignoramento presso terzi azionato dall'avv. Ingravalle per conto della società Centro Meridionale Riabilitativo srl unitamente all'atto del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari del 17.03.2015 con il quale lo stesso:

Letti gli atti del procedimento di esecuzione n. 3637/2014 promosso da CTM srl nei confronti di Regione Puglia con pignoramento presso terzi del 11.03.2014 per la somma di € 3.250,00;

Esaminata la documentazione esibita, preso atto della dichiarazione positiva del terzo Banco di Napoli spa riconosciutosi debitore della somma di € 3.254,99 a titolo di tesoreria;

Considerato che il debitore ha provveduto al pagamento delle somme precettate e che bisogna provvedere solo sulle spese della presente procedura, assegna al creditore a soddisfo del credito vantato con l'atto di precetto notificato il 19.12.2013 per spese di esecuzione la complessiva somma di € 802,51 oltre spese di registrazione se dovute, dichiara il terzo liberato da ogni obbligo con il pagamento, previo rilascio delle relative quietanze e dichiara esaurito il processo di esecuzione autorizzando il ritiro dei titoli.


Inoltre la Sezione Bilancio e Ragioneria ha trasmesso la quietanza di pagamento relativa alla somma di € 802,51 rilasciata da CMR srl.

Il "**Provvisorio di Uscita**" in favore della Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli S.p.A. per il pagamento da questa effettuato su disposizione del Giudice dell'Esecuzione in favore del Centro Meridionale Riabilitativo per complessivi € 802,51 è stato contabilmente regolarizzato giusto Atto Dirigenziale n. 81 del 30 dicembre 2015 della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Si provvede pertanto al solo riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla ordinanza del Consiglio di Stato – Sezione III, n. 2488/2011.



Il Dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale)

(Caterina Angiolillo)


Il Presidente

(Michele Emiliano)




(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

“Sono approvati e riconosciuti legittimi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, i seguenti debiti relativi al pagamento di debiti fuori bilancio di natura omogenea in ottemperanza a sentenze esecutive:

1. Sentenza Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Galatina – n. 224/2013. Liquidazione somme per spese legali per complessivi € 8.778,34;
2. Ordinanza Consiglio di Stato – sezione terza – n. 2488/2011 depositata in data 10 giugno 2011. Liquidazione spese legali per complessivi € 802,51.

Art. 2

(Norma finanziaria)

“La spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1, pari a complessivi € 9.580,85, è stata oggetto di regolarizzazione giusta determinazione dirigenziale n.81 del 30 dicembre 2015 della Sezione Bilancio e Ragioneria in adempimento alle previsioni dell'art. 82 bis comma 3 della L.R. 28/2001 e dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata, punto 10.2 allegati al D. Lgs 118/2011”.

Art. 3

(Entrata in Vigore)

“La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione”

